

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di archiviare la domanda di assistenza proposta dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Segretario generale della Commissione del 7 giugno 2010 di archiviare la domanda di assistenza del ricorrente del 5 dicembre 2007;
- condannare la Commissione al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, quantificato nell'importo di EUR 10 000, con riserva di aumento nel corso del procedimento, nonché al rimborso degli oneri finanziari da egli sostenuti nell'ambito del procedimento precontenzioso;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-49/11)

(2011/C 186/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. B. Rohde-Liebenau)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione europea recante rigetto della domanda del ricorrente di rimuovere alcuni documenti dal suo fascicolo medico e la domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

- annullare la decisione dell'APN 17 gennaio 2011 (n. R/588jlO);
- ordinare alla Commissione di versare al ricorrente la somma di EUR 363,23 a titolo di rimborso di spese mediche;
- ordinare alla Commissione di consentire al medico nominato dal ricorrente l'accesso al fascicolo personale nella sua interezza, compresi tutti i documenti medici,
 - O, alternativamente, spedendoli al legale rappresentante del ricorrente in questo procedimento,
 - o consentendo l'accesso a una copia dell'intero fascicolo,

— o, ancora, consentendo l'accesso elettronico all'intero fascicolo;

— ordinare alla Commissione di dichiarare che non esiste un fascicolo personale o medico parallelo o ulteriore;

— o, in subordine, ordinare alla Commissione di distruggere qualsivoglia fascicolo ulteriore o eventuali copie,

— o, in ulteriore subordine, ordinare alla Commissione di inserire tutto il contenuto di questi ultimi nel regolare fascicolo personale (o nella parte dello stesso relativa alla documentazione medica);

— ordinare alla Commissione di risarcire il danno sofferto per la violazione dei suoi diritti fondamentali all'onore e alla reputazione per l'importo che il Tribunale riterrà adeguato a seguito di valutazione ex aequo et bono e in base alla sua precedente giurisprudenza, ma comunque non inferiore allo stipendio anno netto del ricorrente nel periodo di suo regolare servizio presso la convenuta immediatamente precedente all'incidente del 2000;

— ordinare alla Commissione di versare al ricorrente l'importo forfettario di EUR 717 863,04 pari ad otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio, ai sensi dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto;

— o, in subordine, ad una frazione di tale importo, per l'ammontare che il Tribunale ritenga adeguato a seguito di valutazione ex aequo et bono;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 19 aprile 2011 — ZZ/Parlamento

(Causa F-50/11)

(2011/C 186/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti P. Nelissen Grade e G. Leblanc)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'APN di attribuire alla ricorrente un solo punto di merito per l'esercizio di valutazione 2009.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 20 gennaio 2011 recante rigetto del reclamo della ricorrente;
- annullare la decisione dell'APN dell'11 maggio 2010, portata a conoscenza della ricorrente il 27 maggio 2010, di attribuire alla ricorrente un solo punto di merito per l'esercizio di valutazione 2009;
- indicare all'APN gli effetti conseguenti all'annullamento delle decisioni impugnate;
- riconoscere alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno morale subito per un importo di EUR 2 000;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Ricorso presentato il 24 aprile 2011 — ZZ/BEI**(Causa F-52/11)**

(2011/C 186/70)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: ZZ (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, l'annullamento di una lettera con la quale il presidente della BEI dichiarava che, in seguito alla decisione del Comitato di inchiesta di rigettare la denuncia per mobbing introdotta dal ricorrente, nessuna azione era necessaria così come l'annullamento di altre decisioni relative all'inchiesta per mobbing. D'altra parte, l'accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di mobbing.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la lettera datata 1.9.2010 nella parte in cui il Presidente della BEI, oltre a non aver adottato alcun provvedimento per il mobbing di cui il ricorrente è vittima da anni, ha ritenuto di poter sindacare il merito delle motivazioni del Comitato d'inchiesta;
- annullare la relazione e le conclusioni adottate il 30.06.10 dal Comitato d'inchiesta, nella parte in cui non ha svolto alcuna indagine sul comportamento del Comitato dei Ricorsi e dei suoi componenti, nella parte in cui ha definito il

mobbing e, infine, nella parte in cui ha respinto il ricorso, ha limitato la sua iniziativa all'esame del solo comportamento di alcune persone ed ha arbitrariamente escluso l'indagine su alcuni dei fatti segnalati;

- annullare le lettere con le quali in data 17.11.10 e 30.11.10, nell'ambito del procedimento ex art. 41 del regolamento del personale, il Presidente della BEI non ha consentito al ricorrente di rappresentarsi da sé stesso, mentre la Banca si faceva poi rappresentare da un proprio dipendente;
- annullare il messaggio del 14.04.2011, con la quale il Direttore HR ha rifiutato qualunque risarcimento;
- annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra i quali sicuramente quelli utilizzati dal Comitato per il mobbing;
- accertare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente;
- condannare la BEI a cessare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente ed al risarcimento dei conseguenti danni fisici, morali e materiali, oltre che al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione del credito riconosciuto.

Ricorso proposto il 2 maggio 2011 — ZZ/Commissione**(Causa F-53/11)**

(2011/C 186/71)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco dei vincitori del concorso EPSO/AD/168/09-PL.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/168/09-PL di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco dei vincitori di tale concorso;
- condannare la Commissione europea alle spese.